

Contratti a termine, il «soggiorno» non fa la scadenza

Simona Gatti - Il Sole24 ORE: Roma, 12 gennaio 2009. La durata del rapporto di lavoro non può dipendere dalla validità del permesso di soggiorno. Pertanto, il datore che interrompe il contratto con il cittadino extracomunitario quando la sua autorizzazione a restare nel nostro paese scade, sostenendo poi davanti ai giudici che il vincolo è cessato per mutuo consenso o per giustificato motivo, compie un atto illegittimo. La sezione Lavoro della Corte di cassazione, con la sentenza n. 29920 del 22 dicembre scorso, afferma che le norme dettate per l'impiego di lavoratori stranieri extracomunitari dal testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 286/98) non contengono deroghe alla disciplina stabilita dalla legge 230 del 1962 in tema di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato e grazie al generale principio di parità di trattamento con i lavoratori italiani quelle regole valgono anche per i lavoratori stranieri. Di conseguenza, il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'attività amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro o di soggiorno, anche in casi di licenze per attività stagionali. La parola "fine" sul rapporto di lavoro non può che essere apposta sul contratto in forma scritta, l'eventualità del mancato rinnovo del permesso di soggiorno non deve in alcun modo essere correlata con l'interruzione della prestazione. A proposito del mutuo consenso, il collegio fa prima un discorso di carattere generale, precisando che affinché possa configurarsi una risoluzione del rapporto con queste modalità è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto e di eventuali circostanze significative - una chiara e comune volontà delle parti di chiudere definitivamente ogni legame lavorativo. Infine, chiude la sentenza, spiegando che la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui decisioni, in assenza di vizi logici o errori, non sono censurabili in sede di legittimità.

Vincoli estesi - Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 29920/08

Le disposizioni dettate per l'impiego di lavoratori stranieri extracomunitari (...) non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita (...) in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (...). La disciplina relativa ai contratti di lavoro a tempo determinato trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di lavoro e di soggiorno, anche in caso di permessi per lavoro stagionale.